

SEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL XX.XX.XXXX

R.G. yyyy/yyyy

Il Giudice

preso atto che l'udienza del xx.xx.xxxx si è svolta mediante trattazione scritta sostitutiva in conformità a quanto disposto con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;

verificato che risultano depositate note scritte dei difensori delle parti e lette le richieste, anche istruttorie, ivi ribadite;

ritenuto, in via del tutto preliminare, di poter formulare alle parti proposta <u>ex art. 185 bis c.p.c.</u> nei termini di cui al dispositivo che segue;

osservato infatti che, fermi i profili fattuali della vertenza (pacificamente insorta in ragione di un ordine di bonifico effettuato dal cliente, tramite remote banking, su un IBAN errato, ma non inesistente, risultando quindi intervenuto il relativo accredito), sulle questioni giuridiche sottese è di recente intervenuta la <u>Decisione N. 6886 del 03 maggio 2022 del Collegio di Coordinamento ABF,</u> con pronuncia nella quale il Collegio ha definitivamente chiarito e ribadito che:

- (a) se l'identificativo unico fornito dall'utente non corrisponde al destinatario del bonifico, il **prestatore** di servizi di pagamento dell'accipiens **non è responsabile** dell'esecuzione inesatta dell'operazione (ex art. 24 del decreto legislativo n. 11 del 2010);
- (b) al contempo, se a causa dell'erroneità dell'IBAN l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, <u>il pagatore ha tuttavia il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento i compiuti dati anagrafici</u> o societari <u>dell'accipiens</u> e proprio correntista (trattamento da ritenersi consentito pur in difetto di consenso di quest'ultimo giusto comb. disp. del cons. 47 e degli artt. 6, paragrafo 1, lett. f), e 21, par. 1, del GDPR, nonché in virtù delle indicazioni di Cass., 13 dicembre 2021, n. 395, ove si è chiarito che "l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio");

ritenuto tale *dictum*, emesso dall'ABF nella sua più autorevole composizione, <u>del tutto condivisibile</u>; valutato quindi che la Banca, non responsabile dell'inesatta esecuzione della prestazione, risulta tuttavia tenuta a comunicare all'attore i dati, aggiornati e completi, dell'*accipiens* – dati da ultimo comunicati e tuttavia rivelatisi inidonei e insufficienti a procedere a valida notifica, risultando "sconosciuto" il destinatario indicato [cfr. pag. 1 della "raccomandata **TIZIO**" allegata alle note scritte attoree del xx.xx.xxxx];

osservato che, impregiudicata ogni valutazione e ai soli fini strettamente transattivo-conciliativi, appare quindi essenziale, nonché, in definitiva, sufficiente a risolvere il contrasto insorto fra le parti (ciò consentendo alle parti di evitare tutti gli aggravi- alea, tempi e costi – legati all'eventuale prosieguo del giudizio), <u>l'esatta comunicazione dei dati, compiuti e attuali, da parte dell'accipiens</u>, anche considerando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (1) l'attuale stato della procedura, insuscettibile di essere prontamente decisa (attesi i criteri del Programma di Gestione in ordine alla previa definizione delle cause di più risalente iscrizione e il gravoso carico del ruolo, tuttora ivi pendendo numerosi fascicoli ultra-decennali) oggi ancora chiamata per la valutazione dei mezzi istruttori [apparendo tuttavia i capitoli formulati *ex latere actoris*, alle pagg. 3-5 della già menzionata 2° memoria attorea *ex* art. 183, VI comma, c.p.c., del x.xx.xxxx e poi nella propria 3° memoria del xx.xx.xxxx, a fronte di vicenda peraltro lineare e la cui ricostruzione non esige peculiari indagini, vertenti su circostanze non controverse, non dirimenti ai fini del decidere o documentali (cap. a), b), c), e), g), i), j), k), l), m), n), o), p)), negative (cap. d), h)), valutative (cap. f), reiterative (cap. g)), ovvero tardivamente formulati (cap. a) a pag. 2 della 3° memoria attorea *ex* art. 183, VI comma, c.p.c.), nonché l'istanza *ex* art. 210 c.p.c. già suscettibile di trovare realizzazione, per quanto rilevante e ammissibile, con l'adesione alla proposta che segue],
- (2) la circostanza che la predetta pronuncia arbitrale sia intervenuta, a fronte di un quadro controverso e frastagliato, solo nel corso del giudizio, con la conseguenza, in uno agli oggettivi profili di peculiarità della vicenda, che ciò imporrebbe di valutare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c., e l'emissione pertanto di una statuizione compensativa delle spese di lite;

considerato il gravoso carico del ruolo e la normativa sull'udienza c.d. cartolare oggi vigente;

P.Q.M.

- FORMULA alle parti, in un'ottica transattiva e a definizione integrale della presente controversia, la seguente proposta *ex* art. 185 *bis* c.p.c.:

"A) comunicazione della Banca convenuta all'attore – mediante apposita missiva al suo difensore e

da utilizzarsi <u>solo</u> per tutelare i propri diritti, se del caso anche in giudizio - dei <u>compiuti e attuali</u>

<u>dati anagrafici</u> – C.F., data di nascita, residenza - <u>dell'effettivo accipiens</u> dell'erroneo bonifico

oggetto di causa – bonifico meglio dettagliato in atti e intervenuto in data xx.xx.xxxx, dal c/c n. per

n. @@@@@@@@@@@@@@, per l'importo di € 131.523,08 e con causale "saldo Vs. Fatt. XY";

B) abbandono del giudizio e rinuncia e/o reciproca compensazione delle spese";

- CONSENTE alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c.

ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui,

fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.;

- RINVIA, per la verifica e l'emissione di tutti i provvedimenti consequenziali (se del caso, ove le

parti non presentino note – così pacificamente comprovando l'adesione e <u>non determinando alcun</u>

dispendio di attività processuali -, anche di rinvio ex art. 309 c.p.c.) all'udienza del x.xx.xxxx, ore

x:xx,

con udienza contestualmente sostituita dal deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni,

assegnando alle parti, per il deposito delle predette note, termine perentorio, decorrente dalla

comunicazione del presente decreto sino alle ore x,xx del giorno per il quale era stata fissata

l'udienza.

Si comunichi.

Potenza, xx/ xxxxxx/ xxxx.

Il Giudice

ZZZZZZZZZ